



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA**

Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	presidente
dott.ssa Alessia Busato	giudice
dott. Davide Scaffidi	giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 22878/2013 promossa da:

**FALLIMENTO E. SENESI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (C.F. 07542380154)

con l'avv. Danilo Conti di Bergamo e l'avv. Roberto Gorio di Brescia

contro

**ALESSANDRO MARIA VISCONTI** (C.F. VSCLSN50A08F205V)

con l'avv. Gianpaolo Barazzoni e l'avv. Mariangela Furnari di Reggio Emilia e con l'Avv. Vincenzo Farina di Brescia

**CARLO MARIA VISCONTI** (C.F. VSCCLM80A30D037V)

con l'Avv. Veronica Camellini di Reggio Emilia e l'Avv. Vincenzo Farina di Brescia

**EMILIO GAGLIANO EMILIO** (C.F. GGLMLE66H15F205Q) in proprio e nella qualità di erede di Luigi Gagliano,

**GABRIELLA SENESI** (C.F. SNSGRL40T47F205Z), **NICOLETTA GAGLIANO** (C.F. GGLNLT74M51F205Y), **DANIELE GAGLIANO** (C.F. GGLDNL70C07F205R) quali eredi di Luigi Gagliano

con l'avv. Marco Impelluso di Milano e l'avv. Vincenzo Farina di Brescia

**NICOLE MANCINI** (C.F. MNCNCL78S63A944T) e **GIADA MANCINI** (C.F. MNCGDI77M71A944K) quali eredi di Bruno Mancini

con l'avv. Stefano Clerici di Busto Arsizio, l'avv. Giancarlo Balestra di Milano e l'avv. Maurizia Tagliani di Brescia;



**oggetto:** azione risarcitoria ex art. 146 l.f.

## **conclusioni**

### per il fallimento

“IN VIA PRINCIPALE: accertata la responsabilità dei convenuti (Visconti Alessandro Maria, Visconti Carlo Maria, Gagliano Emilio in proprio e quale erede di Luigi Gagliano unitamente agli altri eredi Gabriella Senesi, Nicoletta Gagliano e Daniele Gagliano, Nicole Mancini e Giada Mancini quali eredi di Bruno Mancini) quali amministratori della società E. Senesi S.r.l. ovvero quali eredi degli amministratori deceduti per i titoli di cui alle premesse, condannare gli stessi in via tra loro solidale al risarcimento dei danni in favore del Fallimento E. Senesi S.r.l. in liquidazione nella misura che verrà quantificata in corso di causa, con rivalutazione ed interessi.

IN OGNI CASO: spese legali interamente rifuse”;

### per Alessandro Maria Visconti:

“in via preliminare di rito:

Dichiarare la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza dell’oggetto della domanda sotto il profilo del quantum debeatur, dal momento che non è stato indicato l’importo dei danni che sarebbero stati patiti dalla società come conseguenza dei fatti qui contestati; né è stato indicato il criterio per la loro determinazione, anche solo in via approssimativa. Per l’effetto, fissare una nuova udienza di comparizione nel rispetto dei termini di legge

b) In via pregiudiziale di rito, dichiarare il difetto di legittimazione della Curatela a far valere un danno da pagamento preferenziale per la massa dei creditori, a tutela dei quali il curatore agisce esercitando l’azione ex art. 2486 c.c. e 146 l.f.

c) Nel merito, in via preliminare

Accertare l’intervenuta prescrizione dell’azione di risarcimento dei danni eventualmente patiti dalla Senesi srl per l’acquisto alla controllante Alberti Medaglie srl del capannone industriale in Pognano.

d) Nel merito, in via subordinata

Rigettare la domanda perché assolutamente infondata in fatto e diritto.

e) In via subordinata istruttoria

Dichiararsi la nullità della svolta CTU per i motivi esposti all’udienza del 16.02.2017.

In ogni caso

Con vittoria di spese e compensi di giudizio , oltre I.V.A., c.a.p.”;

### per Carlo Maria Visconti

“Piaccia all’On. Tribunale adito, a) in via preliminare di rito:



Dichiarare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda sotto il profilo del quantum debeatur, dal momento che non è stato indicato l'importo dei danni che sarebbero stati patiti dalla società come conseguenza dei fatti qui contestati; né è stato indicato il criterio per la loro determinazione, anche solo in via approssimativa. Per l'effetto, fissare una nuova udienza di comparizione nel rispetto dei termini di legge.

b) In via pregiudiziale di rito, dichiarare il difetto di legittimazione della Curatela a far valere un danno da pagamento preferenziale per la massa dei creditori, a tutela dei quali il curatore agisce esercitando l'azione ex art. 2486 c.c. e 146 l.f.

c) Nel merito, in via preliminare

Accertare l'intervenuta prescrizione dell'azione di risarcimento dei danni eventualmente patiti dalla Senesi srl per l'acquisto alla controllante Alberti Medaglie srl del capannone industriale in Pognano.

d) Nel merito, in via subordinata

Rigettare la domanda perché assolutamente infondata in fatto e diritto.

In ogni caso

Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A., c.a.p”;

per Nicole Mancini e Giada Mancini, quali eredi di Bruno Mancini:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e/o eccezione respinta, previa ogni declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale ed istruttorio, del caso e di legge, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge,

NEL MERITO: respingere tutte le domande svolte da parte attrice, in quanto infondate, in fatto e in diritto, per i motivi esposti negli atti di causa”.

per Emilio Gagliano in proprio e quale erede di Luigi Gagliano, nonché per Gabriella Senesi, Nicoletta Gagliano e Daniele Gagliano nella qualità di eredi di Luigi Gagliano:

“in via preliminare di rito: 1. - dichiarare la nullità dell'atto di citazione per carenza di indicazione del petitum e dei fatti posti a fondamento della domanda; in via pregiudiziale di rito: 2.- dichiarare il difetto di legittimazione della Curatela in relazione all'azione volta al risarcimento di danni asseritamente causati da pagamenti ritenuti preferenziali, per i motivi indicati in narrativa; in via preliminare, nel merito: 3. - accertare l'intervenuta prescrizione dell'azione di risarcimento dei danni eventualmente patiti dalla società fallita in relazione ai fatti intervenuti nel periodo antecedente i cinque anni precedenti la notificazione dell'atto di citazione (tra i quali, la compravendita dell'immobile di Pognano, le consulenze della Fin Alberti S.p.a. e gli omessi versamenti di oneri contributivi e previdenziali); in via principale, nel merito: 4. -



respingere, in ogni caso, tutte le domande ex adverso proposte nei confronti dei signori Luigi Gagliano ed Emilio Gagliano, perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni essenziali sopra esposte e per quelle che emergeranno in corso di causa; in subordine, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale accogliesse in tutto o in parte le domande proposte dal Fallimento: 5. - accertare e dichiarare le rispettive quote di responsabilità dei signori Luigi Gagliano ed Emilio Gagliano nella produzione del danno eventualmente accertato e limitare l'ammontare del risarcimento al solo danno effettivamente conseguenza delle loro rispettive condotte o comunque accertare e dichiarare il diritto di regresso nei confronti degli altri convenuti con riferimento al quantum risarcitorio esorbitante le rispettive quote di responsabilità, con ogni conseguente pronuncia di condanna alle relative ripetizioni;

6. - condannare la controparte al pagamento delle competenze, onorari e spese della lite, oltre accessori di legge (i.v.a. e c.p.a.)”.

In via istruttoria: come da foglio di p.c.

### **FATTO E PROCESSO**

Con atto di citazione notificato il 10.12.2013 il fallimento di Senesi S.r.l. in liquidazione (dichiarato con sentenza del Tribunale di Bergamo in data 11.10.2012) ha proposto azione di responsabilità ex art. 146 l.f. nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione della società fallita, presieduto da Alessandro Maria Visconti e composto anche da Carlo Maria Visconti, Bruno Mancini, Luigi Gagliano, Emilio Gagliano.

La curatela ha affermato che gli amministratori società poi fallita hanno redatto i bilanci in modo non corretto o non veritiero, con ciò occultando dolosamente l'erosione del capitale sociale, asseritamente avvenuta nell'esercizio 2006; omettendo di adottare i provvedimenti di cui all'art. 2447 c.c., hanno proseguito indebitamente l'attività d'impresa aggravando il deficit; la società è stata messa in liquidazione nell'ottobre 2011 e soltanto un anno dopo è stata presentata istanza di fallimento in proprio da parte del liquidatore nominato Emilio Gagliano; ciò premesso, la curatela ha concluso per la condanna degli amministratori in solido al risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima prosecuzione dell'attività di impresa, danni quantificati nella misura del deficit fallimentare o della differenza tra i netti patrimoniali; in via graduata, ha chiesto ai convenuti il risarcimento dei danni derivanti da singoli atti di *mala gestio*, tra i quali:

a) l'acquisto ingiustificato nel 2007 di un immobile di titolarità della controllante e relativo pagamento del prezzo mediante stipula di un mutuo che la società non avrebbe potuto onorare, vista la situazione economica; b) la riduzione dell'esposizione debitoria in via preferenziale nei confronti della controllante e della capogruppo; c) il pagamento ingiustificato, in via preferenziale, in favore della controllante o della



controllata, anche per consulenze fittizie; d) l'omesso versamento di tributi verso l'erario, con conseguenze applicazione di sanzioni ed oneri a carico della società.

Si sono costituiti in giudizio i convenuti e hanno contestato sotto vari profili la fondatezza della domanda attorea; in via preliminare hanno eccepito: la nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione del *quantum* risarcitorio; la prescrizione dell'azione di responsabilità, quantomeno con riferimento ai fatti illeciti censurati che sono avvenuti prima del quinquennio antecedente alla proposizione dell'azione; il difetto di legittimazione del curatore a far valere fatti illeciti relativi a pagamenti preferenziali; quanto alla difesa di Emilio Gagliano, il difetto di autorizzazione del g.d. a promuovere azione di responsabilità nei suoi confronti in qualità di liquidatore; nel merito i convenuti hanno contestato le censure di irregolarità o falsità del bilancio, hanno affermato che nel 2006 non si è verificata alcuna erosione del capitale sociale e che i singoli atti gestori oggetto di contestazione devono ritenersi invece giustificati; tutti i convenuti, ad eccezione del presidente del consiglio di amministrazione, hanno eccepito di essere stati consiglieri privi di deleghe; Bruno Mancini ha infine affermato di aver ricoperto soltanto formalmente l'incarico di membro del consiglio di amministrazione, essendo un in realtà un semplice dipendente della società, come tale in posizione di soggezione rispetto alla volontà del presidente, e di non aver mai posseduto specifiche capacità di tipo contabile per predisporre un progetto di bilancio; i convenuti hanno dunque concluso per il rigetto delle domande attoree; in via subordinata, è stato domandato l'accertamento delle quote interne di responsabilità.

Nelle more del processo è intervenuto il decesso di Bruno Mancini e quello di Luigi Gagliano. La causa, riassunta nei confronti dei loro eredi, è stata istruita mediante produzione di documenti ed espletamento di c.t.u. contabile; Emilio Gagliano e Luigi Gagliano hanno contestato la correttezza della c.t.u. in quanto espletata tramite l'acquisizione di documenti prodotti dal fallimento oltre la scadenza dei termini per memorie istruttorie; dopo l'assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 25.7.2019 sulle conclusioni, anche istruttorie, sopra richiamate.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

### Sull'eccezione di nullità della citazione

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per omessa quantificazione del danno oggetto della domanda risarcitoria; osserva questo collegio che il bene della vita cui tende la pretesa attorea è stato precisamente individuato, nell'atto introduttivo, nelle conseguenze patrimoniali negative arrecate dagli amministratori alla società e ai creditori sociali, come discendenti dalla prosecuzione indebita dell'attività d'impresa in assenza dei presupposti di legge o da singoli atti di *mala gestio*; al riguardo si evidenzia che la curatela ha altresì indicato, correttamente, i possibili criteri di liquidazione del danno, con ciò determinando il *petitum* in maniera esaustiva.



### Sull'eccezione di difetto di legittimazione del curatore

Con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione del curatore a far valere una pretesa risarcitoria in ordine a fatti illeciti consistenti nel pagamento preferenziale di alcuni creditori, è sufficiente richiamare il principio espresso da Cass., SS. UU. 23 gennaio 2017, n. 1641, secondo cui "Il curatore fallimentare ha legittimazione attiva unitaria, in sede penale come in sede civile, all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità sia ammessa contro gli amministratori di qualsiasi società, anche per i fatti di bancarotta preferenziale commessi mediante pagamenti eseguiti in violazione del pari concorso dei creditori". Come più di recente ribadito da Cass. civ. Sez. I, Ord., 12-10-2018, n. 25610, infatti, il pagamento preferenziale in una situazione di dissesto può comportare "una riduzione del patrimonio sociale in misura anche di molto superiore a quella che si determinerebbe nel rispetto del principio del pari concorso dei creditori, giacché la destinazione del patrimonio sociale alla garanzia dei creditori va considerata nella prospettiva della prevedibile procedura concorsuale, che espone i creditori alla falciatura fallimentare..." atteso che "anche dal punto di vista strettamente contabile, il pagamento di un creditore in misura superiore a quella che otterrebbe in sede concorsuale comporti per la massa dei creditori una minore disponibilità patrimoniale cagionata appunto dall'inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale in funzione di garanzia dei creditori".

### Sull'eccezione di mancanza di autorizzazione del G.D.

Per quanto riguarda l'eccezione di mancanza di autorizzazione del g.d. alla proposizione di un'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore, reputa questo collegio che la questione sia irrilevante nel caso in esame: il fallimento, infatti, pur avendo allegato in narrativa specifiche condotte asseritamente illecite del liquidatore (tardività nella presentazione di istanza di fallimento), ha formulato le sue pretese risarcitorie esclusivamente nei confronti degli amministratori in relazione ai fatti illeciti commessi dagli stessi nell'esercizio del loro incarico gestorio.

### Sull'eccezione di prescrizione

Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, la stessa è infondata per le seguenti ragioni. Come noto, l'art. 146 L. Fall. attribuisce al curatore del fallimento di s.r.l. la legittimazione esclusiva ad esercitare, previa autorizzazione del giudice delegato, l'azione di responsabilità sociale e dei creditori sociali (in tal senso Cass. 17121/2010, secondo cui "in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, la riforma societaria di cui al d. lgs. n. 6 del 2003, che pur non prevede più il richiamo, negli artt. 2476 e 2487 cod. civ., agli artt. 2392, 2393 e 2394 cod. civ., e cioè alle norme in materia di società per azioni, non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore della società a



responsabilità limitata che sia fallita, all'esercizio della predetta azione ai sensi dell'art. 146 l.f., in quanto per tale disposizione, riformulata dall'art.130 del d. lgs. n. 5 del 2006, tale organo è abilitato all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società, così confermandosi l'interpretazione per cui, anche nel testo originario, si riconosceva la legittimazione del curatore all'esercizio delle azioni comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo specifico riferimento agli artt. 2393 e 2394 cod. civ.”; conforme, in sostanza, la recentissima Cass. 23452/2019, secondo cui “in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, anche dopo la riforma societaria di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, il curatore ai sensi dell'art. 146 l.fall. è legittimato ad esperire l'azione dei creditori sociali, pure in mancanza di un espresso richiamo all'art. 2394 c.c. previsto per le sole società per azioni ma applicabile in via analogica, in quanto accedendo ad una diversa interpretazione si creerebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra i creditori della società azionaria e quelli della s.r.l. e tenuto conto che dopo la novella dell'art. 2476 c.c., introdotta dall'art. 378 del d.lgs. n. 14 del 2019, anche nella società a responsabilità limitata è ora espressamente ammessa l'azione dei creditori sociali”.

Nel caso in esame la curatela, invocando l'art. 146 l.f., ha per l'appunto esercitato cumulativamente sia l'azione sociale di responsabilità sia l'azione che sarebbe spettata ai creditori sociali, danneggiati dall'incapienza del patrimonio della società debitrice.

Sebbene per giurisprudenza e dottrina non possa essere considerata pacifica la natura dell'azione ex art. 146 l.f., deve ritenersi che le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali previste dagli artt. 2393 c.c. e 2394 c.c. (o 2476 comma 3 c.c. e 2476 comma 6 c.c. per la s.r.l.), pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell'ente confluiscono nell'unica azione di responsabilità, esercitabile da parte del curatore ai sensi dell'art. 146 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267. Detta azione - presentando una connotazione autonoma rispetto alle prime, attesa la sottostante "ratio" di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia tanto dei soci quanto dei creditori sociali - postula una legittimazione attiva di quelle distinte azioni, ma, secondo l'orientamento cui si ritiene di dover aderire, non ne altera i presupposti operativi (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 21/06/2012, n. 10378). Da quest'ultima considerazione, per quanto di interesse in questa sede, deriva che la disciplina applicabile in punto di prescrizione si atteggi in modo differente a seconda dei presupposti operativi evocati: pur essendo comunque quinquennale il termine prescrizione dell'azione di responsabilità ex art. 146 l.f., *il dies a quo* è differente a seconda che il curatore abbia agito con la legittimazione processuale ex art. 146 l.f. nell'esercizio: a) dell'azione sociale di responsabilità, oppure b) dell'azione di responsabilità esperibile da parte dei creditori.

Il termine di prescrizione decorrerà quindi:



a) per l'azione sociale, pur quando sia esercitata dal curatore del fallimento, dal momento in cui, per effetto dell'inadempimento degli obblighi degli amministratori e dei sindaci, si verifichi il danno alla società; il *dies a quo*, pertanto, può essere posteriore non solo a quello in cui si sia verificato l'inadempimento, ma anche a quello in cui amministratori e sindaci siano cessati dalla carica (ferma la sospensione del termine, quanto agli amministratori, durante lo svolgimento dell'incarico ex art. 2941, n.7 c.c.). Come affermato da Cass. civ. Sez. I Sent., 04/12/2015, n. 24715, il momento di decorrenza del termine quinquennale deve essere individuato nel momento in cui "il danno diventi oggettivamente percepibile all'esterno e cioè si sia manifestato nella sfera patrimoniale della società, non rilevando a tal fine che l'azione di responsabilità abbia natura contrattuale";

b) per l'azione dei creditori sociali, dal momento - che può essere anteriore o coincidente con la dichiarazione del fallimento - in cui gli stessi siano stati in grado "...di venire a conoscenza dello stato di grave e definitivo squilibrio patrimoniale della società (v. Cass. n. 9619 del 2009, n. 20476 del 2008, n. 941 del 2005). In ragione dell'onerosità della suddetta prova a carico del curatore, avente ad oggetto l'oggettiva percepibilità dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i crediti sociali, sussiste una presunzione *iuris tantum* di coincidenza tra il *dies a quo* di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando all'amministratore convenuto nel giudizio (che eccepisca la prescrizione dell'azione di responsabilità) dare la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapacità patrimoniale (v. Cass. n. 13378 del 2014). La relativa prova, se è vero che può desumersi anche dal bilancio di esercizio (v. Cass. n. 20476 del 2008), deve pur sempre avere ad oggetto "fatti sintomatici di assoluta evidenza" (indicati da Cass. n. 8516 del 2009 nella chiusura della sede sociale, nell'assenza di cespiti suscettibili di esecuzione forzata, ecc), nell'ambito di una valutazione che è riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa...>> (Cass. civ. Sez. I Sent., 04/12/2015, n. 24715).

Nella presente vicenda il fallimento non ha partitamente distinto tra condotte foriere di pregiudizi alla società e condotte che abbiano cagionato un danno ai creditori sociali, assumendo piuttosto, come si ricava dalla narrativa complessiva, che il pregiudizio arrecato dai comportamenti dei convenuti sia emerso unitariamente, a causa delle alterazioni del bilancio, soltanto al momento della dichiarazione di fallimento, o, al più, con la pubblicazione del bilancio relativo all'esercizio 2011. Gli stessi convenuti, sollevando l'eccezione di prescrizione, non hanno specificamente distinto i profili sopra accennati, ma si sono limitati ad affermare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento dei danni per quei fatti commessi prima del quinquennio anteriore alla proposizione dell'atto di citazione del 2013, e in particolare per l'acquisto dell'immobile nel 2007.

In proposito si osserva che, ferme le considerazioni già formulate in punto di sospensione della





prescrizione ex art. 2941, n. 7 c.c., i bilanci approvati da Senesi S.r.l. relativi agli esercizi 2006-2010 occultavano le perdite maturate; in particolare, il bilancio relativo al 2007 evidenziava l'esistenza di un residuo patrimonio netto positivo per € 40.536,00, occultando la reale integrale erosione del capitale sociale, avvenuta proprio in quell'esercizio, come evidenziato in sede peritale.

La natura delle operazioni di riclassificazione dei bilanci della società operata dapprima dalla curatela (e poi dal c.t.u. nel corso del presente giudizio), idonea a ricostruire gli effettivi risultati economici conseguiti, con le relative conseguenze patrimoniali, rende palese l'impossibilità per i creditori sociali, privi di accesso alle indispensabili informazioni contabili, di provvedere a detta riclassificazione.

L'oggettiva percepibilità dell'insufficienza del patrimonio va fatta perciò coincidere, nel caso in esame, con la dichiarazione di fallimento (11.10.12) o, più correttamente, con la pubblicazione del bilancio al 31.12.2011, in cui è stata rappresentato un patrimonio netto negativo per € 1.302.388,00; posto che l'atto di citazione è stato notificato nel 2013, ne deriva, in definitiva, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, avendo la curatela provveduto alla notifica dell'atto introduttivo, per l'appunto, quando non era ancora decorso il quinquennio dagli eventi ora richiamati.

#### Sulle censure di "nullità" della c.t.u.

I convenuti hanno contestato la validità della relazione peritale in quanto gli esiti della stessa sarebbero stati raggiunti solo in forza dell'acquisizione di documenti prodotti dalla curatela oltre i termini di legge nonché in modo incompleto.

Il fallimento ha prodotto, in allegato all'atto di citazione, copia dei bilanci della società poi fallita al 31.12.2011 (quanto al bilancio 2006, non rinvenuta la nota integrativa ma solo la parte numerica posta a comparazione nel bilancio 2007), dai quali emerge la prosecuzione dell'attività di impresa da parte della società poi fallita (si vedano, ad esempio, le risultanze del conto economico del bilancio al 31.12.2008, che evidenziano la registrazione di ricavi e costi tipici della c.d. gestione caratteristica dell'impresa).

Disattendendo le censure sollevate dalla difesa dei convenuti, deve ritenersi che la curatela ha assolto l'onere minimo di allegazione: a) delle condotte dell'organo amministrativo oggetto di specifica censura (omesso tempestivo rilievo della perdita del capitale sociale e indebita prosecuzione dell'attività di impresa); b) delle conseguenze lesive di tali condotte, consistenti, essenzialmente, nelle ulteriori perdite accumulate per effetto della citata prosecuzione dell'attività.

In tale contesto, la più specifica individuazione delle attività espletate in epoca successiva alla perdita del capitale sociale è stata legittimamente affidata al c.t.u., che ha anche provveduto al conteggio analitico delle ulteriori perdite accumulate per effetto della illegittima prosecuzione dell'attività (ossia depurate di quelle componenti negative che sarebbero state comunque sopportate in caso di tempestiva messa in liquidazione della società), utilizzando per tale ricostruzione l'ulteriore documentazione - di natura preminentemente



contabile - messa a disposizione dalla curatela in epoca successiva alla scadenza dei termini per memorie istruttorie (libro inventari 2006-2011, libro giornale 2006-2012, partitario contabilità generale 2009-2012, fatture emesse da Fin Alberti (controllante) a Senesi 2007-2008, libro cespiti ammortizzabili 2006-2012, verbale sopravvenuto verifica stato passivo, mastri contabili relativi agli esercizi 2006 e successivi. In occasione della prima riunione peritale, Bettoni e Locatelli (rispettivamente cc.tt.pp. di Alessandro Maria Visconti e dei rimanenti convenuti tranne Mancini, che non ha nominato alcun perito) nulla opponevano all'acquisizione di detta documentazione. I suddetti consulenti di parte si opponevano invece all'acquisizione dei documenti offerti dalla curatela il 7.7.2016, in quanto tardivi e incompleti (cedolini paga 2009, 2010, 2011 e 2012 fatture di vendita anno 2011 e 2012 fatture di acquisto e vendita 2007, fatture di acquisto 2009 fatture di acquisto 2010 fatture di acquisto e vendita 2006 estratti conto bancari 2010 Intesa San Paolo, Banco San Geminiano, Bcc, Bnl).

Sul punto osserva questo collegio che l'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità, più volte ribadito da questo tribunale, afferma che "ha natura esplorativa la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega, non la consulenza intesa a ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza. E secondo la giurisprudenza di questa corte, è consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative, quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse" (così, Cass, 5091/2016) e che "in tema di preclusioni nel corso di una consulenza tecnica contabile, si deve escludere l'ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo, al riguardo irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., quest'ultimo può essere espresso solo con riferimento all'esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice" (Cass. 8403/2016; in argomento si veda anche Cass. 14074/2018, secondo cui: "quando una parte chieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante; ciò in quanto possiede natura esplorativa la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze od elementi non provati dalla parte che li allega, non anche invece la consulenza intesa a ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza").



Sulla scorta di tali considerazioni vanno disattese le censure sollevate da parte convenuta in ordine alla “nullità” della c.t.u. contabile espletata; c.t.u. che (nell’ambito dell’onere di allegazione dei fatti primari comunque assolto dalla curatela) ha provveduto al preventivo accertamento della data effettiva di perdita del capitale sociale e alla individuazione specifica delle operazioni compiute dalla società poi fallita in epoca successiva alla perdita del capitale sociale, incompatibili con lo stato di liquidazione e generatrici di ulteriori perdite.

#### Sugli esiti dalla c.t.u.

Nel merito, le censure mosse dal fallimento sulla correttezza dei bilanci depositati si sono rivelate fondate, come emerso in sede peritale, secondo quanto verrà precisato. Questo collegio condivide le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., fatte salve le precisazioni che verranno offerte in seguito in punto di quantificazione del danno.

In primo luogo, va condivisa la metodologia adottata dal consulente, che, sulla scorta della documentazione contabile acquisita, ha passato analiticamente in rassegna le doglianze formulate dal fallimento in ordine all’iscrizione indebita in bilancio di poste attive in misura superiore a quella legittima, nonché in ordine alla mancata indicazione di poste passive relative a debiti verso l’erario, circostanze che di fatto hanno occultato sistematicamente le perdite e, in definitiva, l’erosione del capitale sociale. Nello specifico, le doglianze attoree hanno riguardato: a) l’indebita capitalizzazione di costi per costruzione di stampi e di costi del personale correlati alla costruzione stessa; b) l’omessa o ridotta iscrizione di quote di ammortamento cespiti; c) l’indebita capitalizzazione di costi per consulenze; d) l’omessa svalutazione di crediti; e) l’omessa iscrizione di oneri per sanzioni e interessi passivi per omesso versamenti di contributi, ritenute ed imposte.

Si esaminano partitamente i profili indicati.

a) Per quanto concerne l’indebita capitalizzazione di costi per costruzioni di stampi, il c.t.u. non ha rinvenuto fatture relative delle materie prime per la loro realizzazione; con riguardo ai costi del personale per la costruzione di detti stampi, i convenuti hanno eccepito che l’immobilizzazione in parola è stata realizzata in economia. In conformità con i criteri propri del controllo sulle opere in economia, il c.t.u. ha effettuato la sua indagine avvalendosi della contabilità analitica sui costi che l’azienda ha sopportato per la realizzazione del singolo prodotto. All’esito delle verifiche, sono state riscontrate delle incongruenze nei criteri di contabilizzazione delle spese in questione per l’anno 2006, ove per il fornitore “La Microfusione di Pensa Luigi” eguali fatture sono state imputate fino al 31.8.2006 a cespiti e in epoca successiva, fino al 2007, a costo. Con specifico riguardo alla fattura recante come causale “medaglie – medaglioni – targa”, inoltre, il c.t.u. ha escluso che la spesa appena indicata potesse essere capitalizzata tra le immobilizzazioni materiali quali costi pluriennali, tali da giustificare l’iscrizione del relativo costo a cespiti; ha dunque evidenziato come l’adozione di un diverso criterio di valutazione in bilancio risulti del tutto immotivata;



analoghe considerazioni sono state effettuate con riguardo ai costi relativi alla fattura per la fornitura di “Devicenzi Incisioni di Claudio Devicenzi”, ove eguali fatture sono state imputate dapprima a cespiti fino al 31.8.2006 e poi a costo. Sul punto, in definitiva, in assenza di elementi probatori da cui ricavare che le spese oggetto di contestazione non siano mai state sostenute, il c.t.u. ha ritenuto di dover confermare la capitalizzazione dei costi operata dagli amministratori, dovendo tuttavia rettificare l’ammortamento, in conformità con quanto espressamente indicato dallo stesso consiglio di amministrazione nella nota integrativa.

b) Con riferimento alle censure sollevate dalla curatela in ordine all’omessa o ridotta iscrizione di quote di ammortamento cespiti, parte attrice ha lamentato che gli ammortamenti dei beni strumentali sono stati indebitamente calcolati e imputati a bilancio senza alcuna giustificazione economica con aliquote ridotte del 50% rispetto alle percentuali correttamente indicate in nota integrativa; dal 2008, inoltre, non è stata iscritta in bilancio la quota di ammortamento del capannone oggetto di acquisto nel 2007.

Dalla c.t.u. è emerso che con riferimento alla voce “Fabbricati” è stato iscritto nel 2007 il prezzo di acquisto di un immobile ad uso industriale per l’importo di € 1.130.000 e di un ulteriore fabbricato per l’importo di euro 220.000. Tali cespiti sono stati ammortizzati nell’anno 2007 mediante l’accantonamento di una quota per € 6.287,94, pari allo 0,75% del valore dell’immobile ad uso industriale decurtato della quota del 30% quale valore del terreno. Negli esercizi successivi nulla è stato più imputato, salvo che per il 2012, allorché è stata imputata una quota di ammortamento per € 25.151,77, pari al 3%. Dal raffronto tra le percentuali concretamente applicate in contabilità e quelle applicabili in materia in forza dall’art. 102 TUIR mediante l’applicazione di coefficienti d’ammortamento di cui al D.M. 31.12.1998, il c.t.u. ha rilevato innanzitutto che gli amministratori hanno applicato aliquote ridotte con conseguente imputazione a conto economico di poste passive inferiori; in secondo luogo ha dato atto che le percentuali di ammortamento per ciascun cespiti, e in particolare per l’immobile oggetto di contestazione, sono state indebitamente variate nei diversi esercizi, in assenza di qualsivoglia giustificazione di tipo economico aziendale.

c) Per quanto riguarda l’indebita capitalizzazione dei costi per consulenze, il fallimento ha sostenuto il carattere fittizio di queste ultime. In presenza di apposite fatture e in assenza di elementi di segno contrario, il c.t.u. ha correttamente ritenuto di non poter sindacare l’effettivo sostenimento delle spese correlate. Sul punto, semmai, il c.t.u., rilevando una discrasia tra gli esiti dei conteggi effettuati dal consiglio di amministrazione e i criteri di evocati dallo stesso organo gestorio in nota integrativa per l’ammortamento delle spese in parola, ha ritenuto di dover rettificare l’aliquota applicata (20% in luogo del 10%), in conformità con i principi contabili sull’ammortamento e con le disposizioni applicabili in materia di spese per consulenze, riconducibili a spese per ricerche di cui all’art. 108 TUIR.

d) Con riferimento alle censure sollevate dal fallimento in ordine all’omessa svalutazione dei crediti, parte attrice ha lamentato una situazione di “inesigibilità di crediti per la somma di € 135.000 circa, risultanti alla



data del fallimento, in quanto risalenti a prima del 2007; di questi, crediti per € 98.467 risultavano aperti sin dal 2005 senza alcuna movimentazione successiva.”

In mancanza di apposita documentazione di tipo negoziale (ad es., copia fatture), l'esame del c.t.u. ha avuto ad oggetto eminentemente la documentazione contabile in atti, in cui sono indicati crediti ( all.9) per € 99.865 anteriori al 2006, ulteriori crediti per € 7.020 relativi all'esercizio 2007 e crediti per € 10.152 relativi all'esercizio 2008, tutti insoddisfatti alla data del 31.12.2011.

Al riguardo si evidenzia che, come noto, l'art. 2426, comma 1, numero 8, c.c. stabilisce che i crediti devono essere iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzazione. In conformità con il principio contabile n. 15 OIC, il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato, tramite un fondo svalutazione appositamente stanziato, per le perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio.

Con riferimento ai crediti sorti prima dell'esercizio 2006, il c.t.u. ha correttamente ritenuto di doversi attenere, in mancanza di risultanze probatorie ulteriori, alle indicazioni contenute nella nota integrativa dei bilanci, attestanti l'esistenza di soli crediti aventi scadenza annuale. Sulla base di tale assunto il c.t.u. ha quindi provveduto a svalutare quei crediti che permanevano nel bilancio oltre l'esercizio; all'esito dell'indagine, p.18 relazione, il c.t.u. è pervenuto ad una “svalutazione totale dei crediti sorti prima dell'esercizio 2006 nel bilancio al 31/12/2007, per i crediti successivi sorti nel 2007 e nel 2008 nel secondo esercizio successivo – valutando la possibile esigibilità differita nell'esercizio successivo per i crediti sorti al 31/12. Ritiene, altresì, di addivenire all'accantonamento annuale a titolo di fondo svalutazione crediti di un importo pari allo 0,5% sul totale dei crediti dell'esercizio”.

Appaiono condivisibili anche le ulteriori svalutazioni effettuate dal c.t.u. con riferimento alla categoria “crediti verso altri”, tra cui risulta compreso, ad esempio, un credito di € 30.000 per un finanziamento concesso a una società terza - di cui Senesi era socia - posta in liquidazione nel 1999 e cancellata nell'aprile 2008 c.c. per mancato deposito di tre bilanci consecutivi.

Il consulente ha infine evidenziato che, a dispetto di quanto affermato nelle note integrative in ordine all'accantonamento annuale a titolo di svalutazione prudenziale dei crediti presenti in bilancio, nulla in realtà è stato mai accantonato dalla società.

Nei bilanci risulta appostato un fondo svalutazione crediti per € 2.394,00, rimasto inalterato negli anni 2006, 2007-2011, in assenza di accantonamenti annuali.

A fronte dell'entità dei crediti individuati, il fondo di svalutazione dei crediti non può ritenersi adeguato.

In definitiva, pertanto, deve ritenersi che l'iscrizione in bilancio dei crediti oggetto di censura si pone in contrasto col principio di prudenza di cui all'art. 2423-bis, 1° comma, n. 1), c.c., atteso che detti crediti risultano iscritti per valori pari o prossimi al nominale, risultando peraltro appostato un fondo di svalutazione inadeguato.



e) Per quanto riguarda, infine, le censure relative all'omessa iscrizione in bilancio di oneri derivanti da sanzioni e interessi per omesso versamento di tributi, la relazione peritale ha dimostrato come le passività relative alla categoria "debiti tributari" risultino costituite preminentemente dall'i.v.a. non versata, per una somma pari a € 643.608. Le trattenute irpef ammontano invece ad € 149.770. Sulla base dei partitari disponibili e in assenza di documentazioni ulteriore, verificata la posizione creditoria dell'erario come risultante dallo stato passivo, il c.t.u., dando conferma della mancata indicazione in bilancio delle sanzioni conseguenti al mancato pagamento dei debiti tributari descritti, ha provveduto a calcolare dette sanzioni nella misura del "3% nell'esercizio successivo, e un ulteriore 7% dal secondo esercizio successivo, oltre agli interessi legali, in funzione della possibilità di avvalersi di istituti deflativi del contenzioso".

Analoghe considerazioni sono state svolte in sede peritale con riguardo ai debiti previdenziali: la voce in parola risulta formata principalmente dal debito per contributi Inps non versati, complessivamente pari a € 544.195 per l'intero arco temporale 2006-2011. Il fallimento ha lamentato, anche in questa ipotesi, l'omessa iscrizione delle sanzioni e interessi derivanti dall'omesso versamento dei contributi previdenziali. Il c.t.u. ha rilevato la fondatezza della doglianza attorea e ha calcolato "la sanzione ridotta del 10% dall'esercizio successivo nonché gli interessi al tasso legale".

Le obiezioni di carattere tecnico formulate dai convenuti nel contraddittorio peritale (all.12 e 13 c.t.u.) in ordine alle operazioni di rettifica (da cui discendono le contestazioni relative all'individuazione del momento della perdita del capitale sociale e quelle riguardanti la quantificazione dei danni) sono state superate dal c.t.u., ancorché in via sintetica, in modo puntuale, con un iter motivazionale che appare immune da vizi di ordine logico e metodologico. Le osservazioni formulate in proposito dal c.t.u. sono condivisibili, attesa la corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 2426 c.c. e dei principi contabili pertinenti; in alcuni casi, peraltro, la rettifica è stata limitata all'applicazione delle aliquote di ammortamento correttamente indicate dalla stessa società nelle note integrative, ma il cui impiego è stato in concreto disatteso in contabilità.

Condivisi pertanto metodo e risultati dell'indagine peritale, vanno in definitiva accolte le rettifiche apportate dal c.t.u. ai bilanci di Senesi in esame, che evidenziano risultati economici di segno negativo difformi rispetto a quelli dichiarati dalla società, con le conseguenti inevitabili ricadute sulla consistenza patrimoniale alla chiusura dei singoli esercizi.

Il c.t.u. ha poi evidenziato che nel corso dell'esercizio 2007 il patrimonio netto è divenuto negativo, cristallizzandosi nella misura di -146.469,36 al 31.12.2007 (ossia un anno dopo rispetto all'asserita erosione del capitale sociale secondo la curatela).

Il consulente ha dunque individuato le operazioni poste in essere in epoca successiva a tale data (come risultanti dalla presenza di ricavi di esercizio, costi per servizi, spese per personale) produttive di un'effettiva perdita, (escluse pertanto quelle che hanno generato, addirittura, un utile), e ha determinato il



disavanzo maturato anno per anno fino al 31.12.2011, data di poco successiva a quella di cessazione di tutti i convenuti dalla carica di amministratori e di contestuale messa in liquidazione della società, con nomina del liquidatore Emilio Gagliano (13.10.2011).

In definitiva, va ribadito che la curatela ha fornito la prova:

- a) della condotta illecita addebitata ai convenuti (omesso tempestivo rilievo della perdita del capitale sociale, omessa adozione dei rimedi di cui all'art. 2482 *ter* c.c. e indebita prosecuzione dell'attività d'impresa a far data dall'1.1.2008, atteso che la perdita del capitale sociale, intervenuta nel corso dell'esercizio 2007, doveva essere prontamente rilevata;
- b) delle conseguenze lesive di detta condotta (maggiori perdite accumulate per effetto della indebita prosecuzione dell'attività);
- c) del nesso eziologico sussistente tra l'indebita prosecuzione dell'attività e le conseguenze patrimoniali negative subite dalla società e dai creditori sociali.

#### Sulla liquidazione del danno

Ai fini della liquidazione del danno è necessario evidenziare che il pregiudizio arrecato alla società e ai creditori sociali deve essere calcolato, in conformità all'art.2486, comma 3 c.c., come di recente modificato, attraverso il criterio dei c.d. "netti patrimoniali", ossia nella differenza tra il patrimonio netto alla data di cessazione della carica gestoria o a quella di apertura della procedura concorsuale, da un lato, ed il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, dall'altro, una volta detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità.

Come sopra indicato, in realtà, il c.t.u. non ha preso in considerazione il patrimonio netto alla data del fallimento (11.10.2012), ma al 31.12. 2011, momento del tutto prossimo a quello indicato della cessazione della carica da parte del consiglio di amministrazione (e contestuale messa in liquidazione).

Più precisamente, per Luigi Gagliano e Bruno Mancini l'incarico è terminato il 16.9.2011; per i rimanenti componenti del consiglio di amministrazione, invece, l'incarico è terminato il 13.10.2011.

Il c.t.u. ha poi preso in considerazione i costi che sarebbero stati comunque normalmente sostenuti nel caso in cui la società fosse stata messa prontamente in liquidazione (spese vive di gestione, affitti, utenze, oneri finanziari, costi notarili) quantificandoli complessivamente in € 113.000,00.

Posto che la differenza tra i suddetti netti patrimoniali è stata quantificata dal c.t.u. nella misura di € 1.407.435,00 e che i costi normalmente sostenuti ammontano ad € 113.000,00, il pregiudizio inferto alla società e ai creditori sociali al 31.12.2011 risulta pari a 1.294.435,00.

Atteso che il pregiudizio, come anzidetto, è stato calcolato con riferimento al periodo compreso tra l'1.1.2008 e il 31.12.2011 (48 mesi) e considerato che la cessazione dell'organo gestorio è avvenuta circa due mesi prima di quest'ultima data, appare opportuno rideterminare in via equitativa il pregiudizio



complessivo parametrandolo proporzionalmente all'effettivo arco temporale di permanenza in carica del consiglio di amministrazione (46 mesi). Da tali considerazioni discende che i convenuti dovranno rispondere del danno cagionato in misura pari a € 1.240.500,00,21, arrotondato a € 1.240.500,00.

Al riguardo si evidenzia che, nell'ottica della determinazione equitativa del danno complessivamente cagionato, risulta irrilevante che Bruno Mancini e Luigi Gagliano sia cessati dall'incarico circa un mese prima dei restanti componenti del consiglio di amministrazione, considerato che: a) la parte pressoché assorbente del pregiudizio arrecato discende da condotte gestorie poste in essere ben prima dell'ultimo quadrimestre del 2011; b) lo scarto temporale (un mese circa) tra le differenti date di cessazione dall'incarico di amministratore è del tutto esiguo, tale da non giustificare nemmeno, come meglio verrà esplicitato in seguito, una più precisa attribuzione delle singole responsabilità, atteso peraltro che la questione ora prospettata non è stata nemmeno oggetto di specifica contestazione.

Trattandosi di credito risarcitorio, la somma sopra indicata va maggiorata della rivalutazione - secondo gli indici ISTAT - dalla data del fatto illecito (nel caso in esame, protrattosi nel tempo) e gli interessi, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, devono essere calcolati al tasso legale sulla somma sopra indicata, rivalutata (sempre secondo gli indici ISTAT) di anno in anno sino alla data di pubblicazione della sentenza.

Per semplicità di calcolo, il credito risarcitorio complessivo viene quindi determinato all'attualità, con criterio equitativo che tiene conto del tempo trascorso dalla data del fatto illecito ad oggi e della modesta entità del fenomeno inflattivo manifestatosi in tale periodo, nella misura di € 1.325.000,00 somma comprensiva altresì degli interessi legali via via maturati sino alla data di pubblicazione della presente sentenza e sulla quale spettano gli ulteriori interessi, in misura legale, da detta data sino al saldo.

Atteso il tenore della domanda attorea e della narrativa sottesa, in cui il risarcimento dei danni è stato chiesto in via principale nella misura dei netti patrimoniali in conseguenza della prosecuzione indebita dell'attività d'impresa per il periodo successivo all'intervenuta erosione del capitale sociale, non si pone il problema di individuare ulteriori pregiudizi arrecati da altre condotte di *mala gestio* poste in essere dai convenuti in epoca anteriore al 31.12.2007 (che non siano, quindi, già assorbite nell'arco temporale di prosecuzione illecita dell'attività).

Deve essere invece disattesa la richiesta del fallimento di liquidare i danni in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati in sede fallimentare, non ricorrendo nel caso in esame i presupposti previsti dalla seconda parte dell'art. 2486 comma 3 c.c. (impossibilità di ricostruire i netti patrimoniali a causa della mancanza di scritture contabili o della loro irregolarità).





### Individuazione delle quote di responsabilità nei rapporti interni

Avendo riguardo alla domanda proposta da Luigi ed Emilio Gagliano di accertamento delle quote di responsabilità, deve ritenersi che nei rapporti interni ciascun membro del consiglio di amministrazione sia responsabile in pari misura. La domanda attorea va infatti accolta nei confronti di tutti gli amministratori, senza possibilità di distinguere fra amministratori “operativi” e “non operativi”, come invece eccepito da Carlo Maria Visconti, Emilio Gagliano, Luigi Gagliano, Bruno Mancini.

Osserva al riguardo il collegio che la disciplina più favorevole dettata dall'art. 2392 c.c. in tema di responsabilità degli amministratori privi di specifiche deleghe (o funzioni) non possa trovare applicazione nel caso in esame, ove è contestata agli amministratori la violazione di doveri relativi alla corretta formazione del bilancio e agli adempimenti conseguenti, nonché l'indebita prosecuzione dell'attività in assenza dei presupposti di legge, in danno della società e dei creditori sociali. Tale disciplina, essenzialmente diretta a limitare la responsabilità degli amministratori non operativi in relazione al compimento di atti gestori dannosi, non può difatti mandare esente da responsabilità l'amministratore che, sebbene estraneo alle specifiche attività gestorie, non può non partecipare, con piena consapevolezza e conseguenti responsabilità, all'adempimento fondamentale rappresentato dalla redazione del bilancio di esercizio. Osservazione che merita particolare conferma nel caso in esame, in cui i profili di falsità del bilancio di Senesi S.r.l. dipendono dalla errata indicazione di poste attive e dall'omessa rappresentazione di poste passive, circostanze che dovevano essere rilevate dal consiglio di amministrazione a prescindere dalla sussistenza di eventuali deleghe in capo a taluno dei suoi componenti.

Sul punto, devono ritenersi del tutto inconferenti, oltre che generiche, le allegazioni di Mancini, secondo cui lo stesso convenuto sarebbe stato privo di adeguate capacità in materia contabile, essendo egli un dipendente della società, in posizione di asserita soggezione nei confronti del presidente dell'organo gestorio, dal momento gli obblighi di rappresentare in modo veritiero e corretto in bilancio la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società incombe sugli amministratori per il solo fatto di aver ricoperto, ancorché solo formalmente, l'incarico gestorio.

Avendo riguardo invece alle ulteriori condotte illecite censurate, si osserva che ai sensi dell'art. 2381, comma 4 c.c., non sono comunque delegabili le attribuzioni indicate nell'art. 2482 *ter* c.c.: da tale rilievo risulta quindi che gli amministratori, a prescindere dal conferimento o meno di deleghe, non possono in alcun modo sottrarsi all'obbligo di adottare i provvedimenti prescritti dall'ordinamento per l'ipotesi in cui il capitale sociale venga eroso oltre i limiti di legge, e, conseguentemente, all'obbligo di provvedere poi ad una gestione esclusivamente conservativa del patrimonio. Sul punto, rileva questo collegio che nessuno degli amministratori ha offerto allegazioni specifiche che possano far ritenere la loro estraneità rispetto alla prosecuzione indebita dell'attività oltre il 31.12.2007 in danno della società e dei creditori sociali.



In definitiva, deve essere ribadita la responsabilità solidale di tutti gli amministratori in esame per: a) aver concorso (anche a mero titolo di colpa) alla formazione di bilanci non veritieri; b) con ciò occultato le rilevanti perdite maturate nei rispettivi esercizi; c) aver omesso i necessari adempimenti conseguenti alla definitiva perdita del capitale sociale; d) aver proseguito indebitamente l'attività aggravando ulteriormente il deficit.

Come già anticipato trattando della liquidazione del danno, non è possibile pervenire ad una differente attribuzione di responsabilità tra i vari convenuti in ragione della differente data di cessazione dai rispettivi incarichi gestori, tenuto conto: a) dell'esiguità dello scarto temporale allegato (16.9.2011 cessazione per Luigi Gagliano e Bruno Mancini; 13.10.2011 cessazione per i rimanenti componenti del consiglio di amministrazione); b) della consistente entità del pregiudizio arrecato, pressoché integralmente riconducibile alle condotte gestorie censurate, poste in essere indistintamente da ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione in epoca anteriore rispetto all'ultimo quadrimestre del 2011.

In conclusione, pertanto, nei rapporti interni le quote di responsabilità sono le seguenti:

Alessandro Maria Visconti: 1/5;

Carlo Maria Visconti: 1/5;

Gabriella Senesi, Nicoletta Gagliano, Daniele Gagliano, Emilio Gagliano, quali eredi di Luigi Gagliano: ciascuno secondo le quote ereditarie di spettanza, 1/5;

Emilio Gagliano: 1/5;

Nicole Mancini, Giada Mancini, quali eredi di Bruno Mancini: ciascuno secondo le quote ereditarie di spettanza, 1/5;

#### Sulle spese

Le spese seguono la soccombenza; vengono liquidati in favore della curatela, come da dispositivo, i valori minimi dello scaglione di riferimento (1.000.000,01-2.000.000,00), in linea con gli importi richiesti dal fallimento in nota spese, ancorché quest'ultimo documento sia stato redatto in modo del tutto avulso rispetto ai criteri indicati dal D.M. 55/2014.

Le spese di ctu, come liquidate dal g.i., vengono definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido e, nei rapporti interni, delle parti convenute in egual misura, considerato ciascun gruppo di eredi quale parte unitaria.

#### **P.Q.M.**

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda assorbita o disattesa, condanna, in solido tra loro:

1) Alessandro Maria Visconti;

2) Carlo Maria Visconti;



3) Gabriella Senesi, Nicoletta Gagliano, Daniele Gagliano, Emilio Gagliano, quali eredi di Luigi Gagliano (ciascuno nei limiti della quota ereditaria di spettanza);

4) Emilio Gagliano;

5) Nicole Mancini, Giada Mancini, quali eredi di Bruno Mancini (ciascuna nei limiti della quota ereditaria di spettanza);

al pagamento, in favore del fallimento, della somma di € 1.325.000,00 oltre interessi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo come in parte motiva;

dichiara che nei rapporti interni tra convenuti gli stessi sono responsabili per le seguenti quote, come in parte motiva: Alessandro Maria Visconti: 1/5; Carlo Maria Visconti: 1/5; Gabriella Senesi, Nicoletta Gagliano, Daniele Gagliano, Emilio Gagliano, quali eredi di Luigi Gagliano, secondo le rispettive quote ereditarie di spettanza: 1/5; Emilio Gagliano: 1/5; Nicole Mancini, Giada Mancini, quali eredi di Bruno Mancini, secondo le rispettive quote ereditarie di spettanza: 1/5;

condanna le parti convenute in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore del fallimento, liquidate in € 21.424 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di tutte le parti in solido e, nei rapporti interni, delle parti convenute in egual misura, considerato ciascun gruppo di eredi quale parte unitaria.

Brescia, 30.4.2020

Il giudice est.  
dott. Davide Scaffidi

Il presidente  
dott. Raffaele Del Porto

